



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

N° 728/25 SENT.
N° 5585/23 R.G.
N° _____ CRON.

Il Giudice del Lavoro Lorenzo Bellanova ha pronunciato, mediante pubblicazione del dispositivo e motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5585.23 R.A.C.L., promossa da:

Luigi Schido, nato in data 27.6.52
con il proc. avv. Imperiale dom.

CONTRO

Inps
avvocatura

Parte ricorrente ha adito, in data 17.5.23, questo Decidente chiedendo accertarsi la insussistenza dell'indebito lamentato da Inps con atto immotivato del 24.10.19 in relazione alla somma erogata a titolo di pensione di invalidità civile con conseguentemente annullamento di detto indebito e condanna di Inps alla restituzione di quanto trattenuto ed alla trasformazione della prestazione de qua in assegno sociale a far data dal luglio 2019 e con condanna al pagamento della stessa; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.

All'uopo evidenzia come Inps abbia dapprima lamentato l'indebito per ragioni reddituali e poi, con nota del 18.1.22, comunicato l'eliminazione della prestazione; di avere invero vantato redditi inferiori ai limiti di legge, pur considerando i redditi da prestazioni pensionistica estera.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita Inps lamentando l'infondatezza del ricorso ed evidenziando come l'indebito derivi dalla insussistenza del requisito reddituale, siccome emergente sommando i redditi pensionistici 2018 e 2019 rispettivamente con gli altri redditi del 2017 e 2018; come, su domanda del 31.8.21 la prestazione sia stata ripristinata dal 2020 e gli arretrati già posti in pagamento.

La lite verte quindi in punto di indebito relativo al periodo antecedente il ripristino su domanda dal 2020.

Ebbene, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito [Cassazione civile, sez. lav., 30 gennaio 2006, n. 2032, Cass. SS.UU. 4.8.10 n.18046].

Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.

Nella specie l'indebito è stato determinato da motivi reddituali.

Ebbene, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, conv.,

con modif., dalla l. n. 122 del 2010, rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/03/2017, n. 5271]. In particolare, nei repertori di legittimità si legge che in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva" [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 11/04/2014, n. 8633]. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come "L'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dalla ricorrente tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l'interpretazione offerta da parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma" [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/03/2017, n. 5271].

Rileva pertanto il reddito complessivamente maturato in ciascun anno:

2018: redditi da pensione :11258,00 e redditi terreni e fabbricati euro 1016,00 e redditi da prestazione estera di euro 4518,00; a fronte di un limite reddituale di euro 16664,36;

2019: redditi da pensione euro 11439,00 e redditi da pensione estera 4518,00 e redditi da fabbricati di euro 1016,00 a fronte di un limite reddituale di euro 16847,67.

Risulta quindi superato il limite reddituale.

Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).

Pertanto il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Che è quanto impone l'art. 38 Cost quando riconosce il "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché quello alla previdenza per i lavoratori. Pertanto, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto, salvo eventuali puntuali deroghe (cfr. il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, relativo alla rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

In linea di massima, allora, deve ritenersi l'operatività dell'art. 2033 c.c.

Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto in cui emerga la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Infatti, l'art. 38 Cost. offre un ombrello costituzionale a detto principio nella misura in cui garantisce la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, altrimenti minata dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare [C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993].

Ebbene, recita l'art. 13, co. 6 lett c del D.L. 31/05/2010, n. 78 [Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica] conv.:

“«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Né può rilevare la mancata sospensione della prestazione. Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione; ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000) [Cass. Sez. L., 29/03/2005, n. 6610]

Si deve, pertanto, ritenere la ripetibilità della prestazione.

L'art. 3 ter dl 850.1976 conv. recita, del resto, quanto segue: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.”

Pertanto, recentemente si è osservato come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza di un requisito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che

escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato [Cass. 15.10.19 n.26036].

Invero, si deve osservare come, rispetto all'intervento normativo del 1976, si sono registrati altri successivi che depongono per la ripetibilità della prestazione indebita prima ancora della data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale.

L'art.11 della L. 24/12/1993, n. 537 [Interventi correttivi di finanza pubblica] ha previsto che:
."Previdenza e assistenza

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

...

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza".

Il comma 4 (abrogato poi dal D.L. 20/06/1996, n. 323) ha superato indenne il vaglio della Consulta [Corte cost., Sent., (ud. 17/10/1996) 05-11-1996, n. 382] che ha evidenziato come "Lo scopo della norma è duplice, cioè da un canto, nell'ambito del disegno complessivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure, quello di cercare di ridurre il contenzioso prevedibile in conseguenza di verifiche e di riesame programmato con precedenza nelle zone a più alta densità (già nel complesso anomala) di beneficiari di pensioni, assegni ed indennità in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo; dall'altro, quello di dare un beneficio premiale, cioè di escludere completamente la ripetibilità per coloro che rinunciano al godimento dalla data dell'accertamento, realizzando un incentivo per la composizione consensuale di tutte le situazioni a rischio di revisione e di revoca per mancanza dei presupposti."

Detto comma si pone quindi in conflitto con l'art.3 ter citato.

In esecuzione di detta norma è stato poi emanato l'art.5 dPR 698.1994 prevede che il formale provvedimento di revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti" e non dalla data del provvedimento che accerta la non spettanza della prestazione assistenziale.

Né a dirsi che possa ritenersi la violazione di un legittimo affidamento.

Ebbene, siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione ..., in senso favorevole al soggetto privato; b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono [Cassazione civile, sez. trib., 02/04/2020, n. 7656] mentre la mera inerzia della Pa nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X, 04/06/2020, n.812].

Il che non è nella fattispecie

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Pqm

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.

U.3.15

L'ASSISTENTE GREGARIO
(Antonella Colaci)

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Lorenzo BELLANOVA